

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO

Via Perlena 78 - 36030 Fara Vicentino (VI)

Tel.: 0445/800800 - Fax: 0445/800888

Email: info@bancasangiorgio.it Sito internet: www.bancasangiorgio.it

Registro delle Imprese C.F. P.IVA 00232120246

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4302.6.0 - cod. ABI 08807

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161113

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica dell'operazione

Per "incasso" s'intende il trattamento da parte delle banche di documenti, di effetti e/o assegni, allo scopo di ottenerne il pagamento e/o l'accettazione. In ambito internazionale, in genere, le operazioni di incasso documentario sono di fatto analiticamente regolate da una specifica normativa emanata dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) - denominata "Norme Uniformi Relative agli Incassi" (NUI) - il cui ultimo aggiornamento è la Brochure 522 del 1995, entrata in vigore il 1 gennaio 1996.

Il servizio incasso si rivolge agli Importatori ed agli Esportatori .

L'incasso contro documenti (o rimessa documentaria o documentata incasso) è una forma di pagamento che prevede in genere il regolamento all'atto della consegna dei documenti; il compratore importatore, per ricevere i documenti che gli consentono di ritirare la merce, deve quindi adempiere agli obblighi previsti nel contratto e riportati nel mandato d'incasso in genere proveniente da una Corrispondente estera (pagamento, accettazione di tratta, emissione di pagherò, ecc.). Tale prodotto è consigliato per il regolamento di documenti rappresentativi della merce, per quanto può essere utilizzato anche per documenti non rappresentativi, di soli documenti finanziari o di documenti attestanti l'erogazione di un servizio.

Il servizio offre inoltre la possibilità al cliente esportatore di incassare crediti rappresentati da effetti, assegni o altri titoli e/o documenti vantati nei confronti di debitori non residenti. Il cliente creditore consegna alla banca i titoli o documenti rappresentativi del proprio credito sull'estero e la banca provvede a presentarli per l'incasso al debitore, tramite propri corrispondenti. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute e delle commissioni spettanti alla banca stessa o reclamate dal corrispondente estero, vengono riconosciute al creditore ad incasso avvenuto (dopo incasso). E' comunque possibile che l'importo delle presentazioni di assegni venga subito accreditato salvo buon fine oppure anticipato al cliente a fronte di specifiche linee di credito.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto:

Per l'esportatore

- mancato ritiro dei documenti per rifiuto della merce;
- mancato o ritardato ritiro dei documenti per merce già in possesso del compratore;

SERVIZIO ESTERO - INCASSO DOCUMENTI EFFETTI ASSEGNI

- insolvenza del compratore
- rischio paese.

Per l'importatore

- di pagare, od impegnarsi cambiariamente, senza aver potuto esaminare la merce;
- di sopportare oneri e rischi della sosta in dogana quando la merce perviene prima dei relativi documenti.

Il rischio maggiore appare comunque il pagamento senza il preventivo controllo della merce, che potrebbe poi risultare difettosa, danneggiata o non rispondente al contratto esponendo quindi l'importatore ad incerte e costose azioni legali.

Rischi generici:

Tutte le operazioni denominate in divise (valute) estere sono soggette ai rischi derivanti dalle oscillazioni del rapporto di cambio contro l'Euro.

I tassi di riferimento per le divise estere (USD,CHF,JPY, ecc.) sono diversi dal tasso di riferimento per EURO.

Effetti LCR

La Lettre de Change Relevé (L.C.R.) è un sistema diffuso nel territorio francese di incasso elettronico (assimilabile alla procedura RI.BA. italiana) di ricevute con coordinate bancarie complete espresse in Euro e domiciliate su una banca francese.

L'invio del cartaceo è sostituito dalla trasmissione di un flusso elettronico alla banca francese (domiciliataria) che, curandone l'incasso, alla scadenza provvede ad accreditare alla banca italiana (assuntrice) i relativi importi salvo buon fine, ovvero a comunicare alla banca stessa gli eventuali insoluti.

Questo sistema di incasso permette al cliente di ottenere il rispetto della scadenza e la certezza di conoscere in tempi brevissimi l'esito del pagamento. Inoltre, pur non essendo la L.C.R. un titolo esecutivo, il cliente francese è indotto a pagare perché, in caso contrario, subisce delle segnalazioni presso la sua banca che possono provocargli degli impedimenti operativi (L.C.R. accettate).

Effetti IEF

La Recibos, Incaso Electronico de Efecto (I.E.F.) è un sistema diffuso nel territorio spagnolo di incasso elettronico (assimilabile alla procedura RI.BA. italiana) di ricevute con coordinate bancarie complete espresse in Euro e domiciliate su una banca spagnola.

L'invio del cartaceo è sostituito dalla trasmissione di un flusso elettronico alla banca francese (domiciliataria) che, curandone l'incasso, alla scadenza provvede ad accreditare alla banca italiana (assuntrice) i relativi importi salvo buon fine, ovvero a comunicare alla banca stessa gli eventuali insoluti.

Questo sistema di incasso permette al cliente di ottenere il rispetto della scadenza e la certezza di conoscere in tempi brevissimi l'esito del pagamento.

Principali rischi (generici e specifici) delle L.C.R. e delle I.E.F.

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali;
- mancato pagamento delle ricevute a causa di disposizioni impartite in modo inesatto o incompleto;

SERVIZIO ESTERO - INCASSO DOCUMENTI EFFETTI ASSEGNI

- possibilità di incorrere in vincoli normativi internazionali o nazionali.

Norme che regolano il Servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (L.C.R.)

La procedura L.C.R. Francia consente al cliente di incassare un credito nei confronti di un debitore francese che abbia accettato questa modalità di pagamento. Le L.C.R. possono essere presentate dal cliente alla banca (c.d. "banca assuntrice") mediante supporto magnetico, elaborato cartaceo o mediante invio di e-mail, unitamente ad una distinta di accompagnamento riepilogativa.

In caso di esito positivo, l'importo della L.C.R. viene accreditato sul conto del cliente, detratte spese e commissioni; ove l'effetto rimanga insoluto la banca provvederà al relativo addebito entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza della L.C.R.

Il mandato all'incasso è irrevocabile e si intende conferito anche nell'interesse della banca, la quale potrà portare le somme riscosse in forza dello stesso ad estinzione o decurtazione dei propri crediti nei confronti del cliente.

Ove i dati siano trasmessi dal cliente alla banca assuntrice mediante supporto magnetico, la banca è esonerata da qualsiasi responsabilità circa il contenuto dello stesso, non essendo in grado di rilevare errori o manomissioni; ove peraltro rilevi delle divergenze tra i dati riportati nelle lettere di accompagnamento e quelli sul supporto magnetico, nelle distinte, negli elaborati cartacei o nelle e-mail, la banca informa il cliente, sospendendo l'operazione.

Le ricevute presentate devono riguardare crediti pagabili a vista e/o a scadenza fissa; ove non sia indicata la scadenza del credito, la banca è autorizzata ad apporvene una che sia compatibile con il termine di presentazione (15 gg lavorativi prima della scadenza). La banca può dar corso all'inoltro di richieste di modifiche su ricevute già presentate, se formulate almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la loro scadenza.

La banca assuntrice può dare corso alla procedura di incasso, anche ove la ricevuta sia stata presentata in ritardo, senza assumere alcuna responsabilità per l'eventuale rifiuto di pagamento della banca domiciliataria (banca in territorio francese).

La banca assuntrice ha la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio o di recedere in qualunque momento, con preavviso di un giorno, provvedendo comunque all'incasso delle ricevute già presentate.

La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni della normativa vigente.

Salvo il caso di cliente consumatore, il foro competente per la soluzione delle controversie è quello del luogo in cui si trova la sede legale della banca assuntrice.

Norme che regolano il Servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (I.E.F.)

La procedura I.E.F. Spagna consente al cliente di incassare un credito nei confronti di un debitore spagnolo che abbia accettato questa modalità di pagamento. Le I.E.F. possono essere presentate dal cliente alla banca (c.d. "banca assuntrice") mediante supporto magnetico, elaborato cartaceo o mediante invio di e-mail, unitamente ad una distinta di accompagnamento riepilogativa.

In caso di esito positivo, l'importo della I.E.F. viene accreditato sul conto del cliente, detratte spese e commissioni; ove l'effetto rimanga insoluto la banca provvederà al relativo addebito entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza della I.E.F.

Il mandato all'incasso è irrevocabile e si intende conferito anche nell'interesse della banca, la quale potrà portare le somme riscosse in forza dello stesso ad estinzione o

SERVIZIO ESTERO - INCASSO DOCUMENTI EFFETTI ASSEGNI

decurtazione dei propri crediti nei confronti del cliente.

Ove i dati siano trasmessi dal cliente alla banca assuntrice mediante supporto magnetico, la banca è esonerata da qualsiasi responsabilità circa il contenuto dello stesso, non essendo in grado di rilevare errori o manomissioni; ove peraltro rilevi delle divergenze tra i dati riportati nelle lettere di accompagnamento e quelli sul supporto magnetico, nelle distinte, negli elaborati cartacei o nelle e-mail, la banca informa il cliente, sospendendo l'operazione.

Le ricevute presentate devono riguardare crediti pagabili a vista e/o a scadenza fissa; ove non sia indicata la scadenza del credito, la banca è autorizzata ad apporvene una che sia compatibile con il termine di presentazione (20 gg lavorativi prima della scadenza). La banca può dar corso all'inoltro di richieste di modifiche su ricevute già presentate, se formulate almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la loro scadenza.

La banca assuntrice può dare corso alla procedura di incasso, anche ove la ricevuta sia stata presentata in ritardo, senza assumere alcuna responsabilità per l'eventuale rifiuto di pagamento della banca domiciliataria (banca in territorio spagnolo).

La banca assuntrice ha la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio o di recedere in qualunque momento, con preavviso di un giorno, provvedendo comunque all'incasso delle ricevute già presentate.

La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni della normativa vigente.

Salvo il caso di cliente consumatore, il foro competente per la soluzione delle controversie è quello del luogo in cui si trova la sede legale della banca assuntrice.

CONDIZIONI ECONOMICHE**DOCUMENTI EFFETTI ASSEGNI ALL'INCASSO DA E SULL'ESTERO**

| | |
|---|--|
| COMMISSIONE PER CONSEGNA C/PAGAMENTO, C/ACCETTAZIONE O NEGOZIAZIONE | 0,3% Minimo: € 50,00 |
| COMMISSIONE PER PAGAMENTO/PROTESTI | MANCATO 0,3% Minimo: € 50,00 |
| SPESE PER BOLLATURA/REGOLARIZZAZIONE (DIRITTO FISSO) | € 20,00 |
| RECUPERO SPESE RECLAMATE | per il totale reclamato dalla banca corrispondente |
| RECUPERO SPESE CORRIERE | € 50,00 |
| SPESE INCASSO EFFETTI LCR | € 6,50 |
| SPESE INSOLUTO EFFETTI LCR | € 15,00 |
| SPESE DI MODIFICA EFFETTI LCR | € 15,00 |
| VALUTA DI ACCREDITO EFFETTI LCR | 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza |
| DISPONIBILITA' ACCREDITO EFFETTI LCR | 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza |
| SPESE INCASSO EFFETTI IEF | € 10,00 |
| SPESE INSOLUTO EFFETTI IEF | € 15,00 |
| SPESE DI MODIFICA EFFETTI IEF | € 15,00 |
| VALUTA DI ACCREDITO EFFETTI IEF | 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza |
| DISPONIBILITA' ACCREDITO EFFETTI IEF | 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza |
| RECUPERO SPESE SWIFT | € 100,00 |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Perlana, 78 – 36030 San Giorgio di Perlana – VI - reclami@bancasangiorgio.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni ed intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Riferimenti:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.*

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|---------------|---|
| Valuta | (contabile, di addebito o accredito) Si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi |
| Divisa estera | Moneta circolante in un Paese estero. |
| Cambio | Prezzo di una moneta estera espresso nella moneta di un altro Paese |
| Rischio paese | Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese |